Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Lorenzo Bassi
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 22 novembre 2013 n. 260.13
Sciacallaggio sulle spalle dei disperati

Signor deputato,

con riferimento alla sua interrogazione del 22 novembre 2013 e prima di entrare nel merito delle singole domande, desideriamo esprimere alcune considerazioni di carattere generale riguardo al tema da lei sollevato.

La messa in contatto di persone in cerca d'impiego e di datori di lavoro al fine di stipulare un contratto di lavoro è un'attività compresa nel campo d'applicazione della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC; RS 823.11).

Chiunque svolga tale attività regolarmente e contro remunerazione è tenuto a chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'autorità cantonale (art. 2 cpv. 1 LC), nonché - se l'attività di intermediazione avviene in relazione con l'estero (collocamento all'estero o dall'estero) - alla Segreteria di Stato dell'economia (art. 2 cpv. 3 LC).

Va osservato che la nozione di messa in contatto è molto ampia. Essa comprende ogni atto con il quale viene trasmessa a una parte l'informazione secondo cui una o più parti sono interessate alla conclusione di un contratto di lavoro. Il collocamento comprende dunque in particolare la ricerca e la selezione di possibili parti contraenti o, per esempio, la messa a disposizione di un supporto mediante il quale una parte contraente può rendere pubblica la sua offerta di servizi o la sua offerta d'impiego. Il fatto che un contratto di lavoro sia effettivamente concluso o meno non è determinante.

Per quanto concerne la fissazione della remunerazione il collocatore privato è vincolato - limitatamente alla fissazione della tassa d'iscrizione e alla provvigione di collocamento a carico del lavoratore - agli importi massimi stabiliti dall'ordinanza concernente gli emolumenti, le provvigioni e le cauzioni nell'ambito della legge sul collocamento (art. 9 LC e art. 2 e seg. OEm-LC; RS 823.113). La tassa d'iscrizione massima ammonta a franchi 40.--, mentre la provvigione massima è pari di regola al 5% del primo salario lordo annuo (per settori particolari sono previste regolamentazioni differenti).

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle singole domande.

1. **Quante sono le ditte sul territorio ticinese che si occupano di collocamento o di personale a prestito?**

Allo stato attuale sono provviste di autorizzazione 116 aziende, di cui 38 solo per l'attività di prestito del personale, 47 solo per l'attività di collocamento e 31 per entrambi i settori.

2. Sono tutte in possesso di una regolare autorizzazione?

Alle imprese indicate nella risposta precedente vanno aggiunte le imprese che hanno una domanda d'autorizzazione pendente (attualmente 12) e quelle la cui attività è oggetto di una richiesta d'informazioni per valutare l'obbligo d'autorizzazione (attualmente circa 20 casi). Non è tuttavia possibile indicare se e quante ulteriori imprese operino senza autorizzazione e all'insaputa dell'autorità.

3. Nel caso in cui non ci fosse autorizzazione e quindi vi fosse violazione della legge federale e cantonale a quale sanzione vanno incontro?

Lo svolgimento di un'attività di collocamento senza la necessaria autorizzazione è passibile di una multa (art. 39 LC). La legge prevede importi massimi differenti a seconda delle fattispecie previste dal legislatore (massimali fissati a 100'000, 40'000 e 20'000 franchi), mentre l'ammontare effettivo di una eventuale multa deve ovviamente essere fissato tenendo conto delle circostanze del singolo caso.

4. Queste aziende come si regolano per quanto concerne la protezione dei dati?

Il collocatore può in principio elaborare i dati concernenti le persone in cerca d'impiego e i posti vacanti nella misura in cui siano necessari ai fini del collocamento. Per il rimanente è tenuto al segreto (art. 7 cpv. 3 LC). Il trattamento dei dati personali presuppone il consenso delle parti interessate (lavoratore e datore di lavoro), in particolare per quanto concerne la trasmissione a parti terze, la raccolta d'informazioni o referenze e la trasmissione all'estero dei dati (art. 19 OC). Per quanto non regolato dalla legislazione speciale trovano applicazione le norme generali sulla protezione dei dati personali.

5. Vista la situazione denunciata da più parti e dalla stampa, non ritiene il Consiglio di Stato, in questo caso particolare, di intervenire immediatamente per eseguire accertamenti sulle possibili violazioni di legge, in particolare alla Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (art. 2 assenza di autorizzazione cantonale) per il tramite dell'ufficio dell'ispettorato del lavoro e porre fine a questo comportamento ritenuto illegale?

Sì, condividiamo l'esigenza di fare il possibile per accertare e contrastare - nei limiti fissati dalla legge - le attività non conformi alle regole in vigore. I servizi preposti alla sorveglianza delle attività di collocamento sottoposte ad autorizzazione (Sezione del lavoro - Ufficio giuridico) stanno provvedendo alle verifiche del caso e - se adempiuti i presupposti legali - emetteranno le necessarie decisioni.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 3 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente: Il Cancelliere:

P. Beltraminelli G. Gianella